

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Consulenza

Milano,

CROCE BIANCA MILANO ONLUS C/O STUDIO BUSIO & NIDASIO VIA LEOPARDI 20123 MILANO (MI)

Prot.

OGGETTO: Interpello 904-1045/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. CROCE BIANCA MILANO ONLUS Codice Fiscale 03428670156 Partita IVA 03428670156 Istanza presentata il 02/12/2014

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante espone di essere un'associazione, iscritta nel Registro del volontariato della Regione Lombardia, che svolge quale attività istituzionale il trasporto pazienti per servizio di pronto soccorso e assistenza pubblica.

In particolare, espone di aver svolto tale attività per l'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, in forza di apposita Convenzione. Ha inoltre svolto prestazioni istituzionali di trasporto pazienti con ambulanza presso il Tribunale di Milano e dall'Ospedale San Paolo alla Casa Circondariale di Monza, su richiesta di quest'ultima.

Ha infine svolto su richiesta una prestazione di assistenza ad una manifestazione sportiva organizzata da una scuola pubblica.

L'interpellante, nello svolgimento della propria attività istituzionale, non pone in essere operazioni imponibili. Per le prestazioni sopracitate, l'associazione ha fino ad ora emesso note di rimborso alle Pubbliche Amministrazioni di volta in volta coinvolte.

L'interpellante chiede se, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PP.AA., potrà continuare ad operare nel medesimo modo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A., di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007, è previsto nel caso di operazioni imponibili, mentre nulla è stabilito per le operazioni che non rientrano nell'ambito dell'imponibilità.

Le operazioni istituzionali poste in essere dall'associazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, non costituiscono ai fini IVA cessioni di beni né prestazioni di servizio e sono quindi da considerare non imponibili.

L'interpellante ritiene, pertanto, di poter continuare ad emettere note di rimborso per le tipologie di prestazioni sopra descritte, senza che le Amministrazioni interessate abbiano a pretendere la ricezione di fattura elettronica.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, commi da 209 a 214, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione delle fatture in formato elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La relativa regolamentazione attuativa è stata definita con il decreto interministeriale 3 aprile 2013, n. 55, che ha introdotto il Sistema di Interscambio (SdI), ed è operativa nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Ministeri, Agenzie fiscali, enti nazionali di previdenza) a partire dal 6 giugno 2014. Per le altre amministrazioni, il termine previsto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di fatturazione è il 31 marzo 2015 (articolo 25, comma 1 decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66).

Successivamente a tali date, è fatto divieto alle PP.AA. interessate di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e di procedere a pagamenti, anche parziali, fino all'invio in forma elettronica.

Tali novità sono state illustrate dall'Amministrazione finanziaria attraverso diversi documenti di prassi, in particolar modo con le circolari 3 maggio 2013, n. 12/E e 24 maggio 2014, n. 18/E.

L'articolo 21 del decreto IVA, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 288 (Legge di stabilità 2013), al comma 1, stabilisce che "per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico (.)". L'obbligo di fatturazione, sia essa cartacea o elettronica, sussiste inoltre per tutte le quelle operazioni che, pur non prevedendo l'addebito dell'imposta, sono comunque considerate rilevanti ai fini IVA (v. articolo 21, comma 6).

Le nuove prescrizioni sopra illustrate, tuttavia, incidono solo sulle modalità di emissione, trasmissione, conservazione delle fatture, ma non sulla necessaria sussistenza dei presupposti per l'emissione della fattura stessa.

Difatti, requisito essenziale per l'emissione della fattura è che la cessione di beni o la prestazione di servizi rientri in campo IVA; in difetto, nessun adempimento fiscale deve essere osservato in tali operazioni.

Al riguardo, occorre evidenziare che la legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), all'articolo 8, ha previsto una serie di agevolazioni tributarie in favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, in materia di IVA, è disposto che le operazioni effettuate da tali organizzazioni, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 è stato peraltro precisato che le disposizioni agevolative in commento sono applicabili a condizione che le organizzazioni di volontariato che possiedano i requisiti di cui all'art. 3 della citata legge n. 266 del 1991, siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei Registri del volontariato tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'art. 6 della stessa legge n. 266.

In presenza di tali requisiti, dunque, ai sensi dell'articolo 8 comma 2, della 1. n. 266 del 1991, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato nell'esercizio di attività istituzionali sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, venendo a mancare il necessario requisito oggettivo previsto dalla norma (articoli 2 e 3 del d.p.r. n. 633 del 1972).

Nel caso in esame, l'interpellante dichiara di svolgere attività istituzionali di trasporto pazienti per servizio di pronto soccorso ed assistenza pubblica e di emettere per esse note di spesa in quanto "non soggette" ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della 1. n. 266 del 1991.

L'istante non risulta essere soggetto IVA, né dichiara di svolgere alcuna operazione rilevante ai fini IVA. Pertanto non può emettere fattura, né in formato cartaceo né elettronico.

In tali circostanze, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non produce alcun effetto sull'associazione, la quale può continuare ad emettere note di rimborso nei confronti dell'Amministrazione in formato cartaceo.

I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

per il DIRETTORE REGIONALE

Eduardo Ursilli

IL REGGENTE

Antonio Silipo

(firmato digitalmente)